Condizioni generali di contratto (CGC)

relative alla certificazione di software aziendali

1ª edizione, 01.03.2026

Associazione Swissdec
Fluhmattstrasse 1
6004 Lucerna

1. Scopo e oggetto

L'Associazione Swissdec mira alla standardizzazione, uniformazione e semplificazione della trasmissione (elettronica) di dati (in particolare di dati salariali, dati sulle prestazioni e dati finanziari). Con la certificazione dei software aziendali nell'ottica di una loro conformità agli standard Swissdec si vuole garantire sia la qualità dei dati trasmessi sia la trasmissione standardizzata.

Il produttore di software aziendali (di seguito «azienda») prevede di far certificare dall'Associazione Swissdec il proprio software aziendale sviluppato in conformità alle direttive pubblicate dalla stessa Associazione e di usufruire delle relative prestazioni da essa offerte.

Le «Condizioni generali di contratto relative alla certificazione di software aziendali» (di seguito «CGC relative alla certificazione») disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla stipula e all'esecuzione dei contratti conclusi in questo contesto.

2. Contratto di affiliazione, contratto forfettario e contratto di certificazione

2.1 Principio

Le parti mirano a una collaborazione duratura e a lungo termine. Le prestazioni fornite dall'Associazione Swissdec all'azienda e gli obblighi di collaborazione che quest'ultima è tenuta a rispettare sono disciplinati nel contratto di affiliazione, nelle presenti CGC relative alla certificazione, nel contratto forfettario e nei contratti di certificazione, nonché negli allegati a tali documenti.

2.2 Contratto di affiliazione

La stipula del contratto di affiliazione è indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per la certificazione di uno standard e l'accesso all'infrastruttura dell'Associazione Swissdec. La stipula di un contratto di certificazione o di un contratto forfettario presuppone inoltre un contratto di affiliazione valido.

Le presenti CGC relative alla certificazione costituiscono parte integrante del contratto di affiliazione.

L'azienda può scegliere tra due modelli: «Light» e «Forfait». Le prestazioni incluse nei diversi modelli e i costi sono disciplinati nel contratto di affiliazione e nel contratto forfettario. È possibile cambiare il modello scelto solo a partire dall'inizio della validità di una versione maggiore. Successivamente, il cambio è consentito al più presto dopo altri quattro anni.

L'azienda è tenuta a garantire che dispone, senza interruzioni temporali, di un contratto di affiliazione valido con l'Associazione Swissdec. In presenza di interruzioni temporali, qualora volesse stipulare un nuovo contratto di affiliazione, l'azienda dovrebbe pagare retroattivamente l'indennizzo concordato.

2.3 Contratto forfettario

Il modello «Forfait» prevede la stipula del contratto forfettario, in cui sono disciplinate le condizioni supplementari relative ai costi e alle prestazioni aggiuntive.
I contratti di certificazione sono allegati al contratto forfettario.

2.4 Contratti di certificazione

Per ogni standard da certificare deve essere stipulato un contratto di certificazione separato. Ciò vale anche se si sceglie il modello «Forfait». La certificazione di uno standard specialistico presuppone la precedente certificazione tecnica dei servizi di base.

Il contratto di certificazione ha i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del contratto:
a) Direttive concernenti la versione maggiore dello standard certificato
b) Contratto di affiliazione, incl. CGC relative alla certificazione

2.5 Ordine di prevalenza

In caso di contraddizione tra i documenti citati, vale il seguente ordine di prevalenza:

a) Direttive concernenti la versione maggiore dello standard certificato
b) Condizioni generali di contratto (CGC relative alla certificazione)
c) Contratto di affiliazione
d) Contratto forfettario (se viene scelto il modello «Forfait»)
e) Contratto di certificazione

Se in un contratto di certificazione, nel contratto forfettario o nel contratto di affiliazione viene espressamente modificata una disposizione delle presenti CGC relative alla certificazione, tale disposizione prevale sulle CGC. Le disposizioni imperative delle direttive concernenti lo standard certificato prevalgono sempre su tutte le altre disposizioni.

3. Prestazioni dell'Associazione Swissdec

3.1 Panoramica

Le prestazioni fornite dall'Associazione Swissdec nell'ambito del contratto di affiliazione, del contratto forfettario e dei contratti di certificazione comprendono quanto segue:

a) messa a disposizione delle versioni maggiori degli standard da certificare, di norma dopo quattro anni
b) messa a disposizione delle versioni minori degli standard da certificare (se necessario)
c) messa a disposizione della documentazione pertinente
d) accesso all'infrastruttura per i test e la certificazione
e) concessione dei diritti di utilizzo necessari per i software e i dati di riferimento e di test
f) accesso alla piattaforma di collaborazione
g) consulenza nella misura concordata
h) assistenza nella misura concordata
i) certificazione del software aziendale secondo il contratto forfettario (se stipulato) o il contratto di certificazione e i suoi allegati
j) concessione di una licenza di marchio secondo il punto 4.5 delle presenti CGC relative alla certificazione in caso di avvenuta certificazione di uno standard specialistico
k) partecipazione di rappresentanti dell'azienda al gruppo di interesse Produttori ERP
l) partecipazione al forum Swissdec
m) facoltativo: concessione della licenza relativa al software Viewgen secondo un contratto di licenza separato

Le prestazioni che l'Associazione Swissdec fornisce concretamente nell'ambito dei singoli contratti nonché i relativi costi sono disciplinati in modo dettagliato nel contratto di affiliazione, nel contratto forfettario e nei contratti di certificazione.

3.2 Prestazioni supplementari

Se il budget concordato delle ore di consulenza e di assistenza e/o di quelle riservate alla certificazione si esaurisce, l'azienda è autorizzata a richiedere ulteriori prestazioni. L'Associazione Swissdec fatturerà le ore di lavoro supplementari all'azienda in conformità alla tariffa oraria indicata al punto 6.1.

4. Certificazione degli standard Swissdec

4.1 Presupposti per la stipula di un contratto di certificazione

Di norma, ogni quattro anni l'Associazione Swissdec mette a disposizione una nuova versione maggiore dei suoi standard. L'Associazione Swissdec pubblica sul proprio sito web una panoramica / roadmap aggiornata delle versioni in ambiente produttivo dei suoi standard e di quelle in programma, inclusi i periodi durante i quali la certificazione deve essere possibile o va completata (periodo di certificazione) e i periodi nei quali una versione è disponibile in ambiente produttivo sul distributore (periodo produttivo).

L’azienda ha il diritto di richiedere all’Associazione Swissdec la stipula di un contratto di certificazione (incl. contratto forfettario se si opta per questa opzione) qualora siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a) Sussiste un contratto di affiliazione valido.
b) Se il contratto di certificazione riguarda una certificazione specialistica, la certificazione tecnica dei servizi di base deve essere stata completata con successo.
c) La certificazione può essere completata entro la scadenza del termine pubblicato per la versione maggiore dello standard da certificare.

Di norma, la stipula di un contratto di certificazione è consentita solo se il periodo di validità fisso ivi definito termina prima dell’entrata in vigore della nuova versione maggiore. L’Associazione Swissdec ha facoltà di stipulare, in singoli casi, contratti di certificazione con un periodo di validità fisso più breve se l’azienda dimostra in modo credibile di poter ottenere la certificazione entro tale periodo e se l’Associazione Swissdec dispone di risorse sufficienti. Il rischio che la certificazione non possa essere ottenuta in tempo a causa del periodo di validità abbreviato è a carico dell’azienda.

4.2 Certificazione senza interruzioni

L’azienda è tenuta a garantire che il proprio software aziendale disponga senza interruzioni di un certificato di una versione maggiore supportata in ambiente produttivo dall’Associazione Swissdec. La certificazione di una nuova versione maggiore dello standard certificato deve essere pianificata in modo tale che il software aziendale sia sempre certificato secondo una versione maggiore valida.

4.3 Stipula e contenuto di un contratto di certificazione

L’Associazione Swissdec ha il diritto di stabilire in che modo e in quale forma va richiesta la stipula di un contratto di certificazione. In particolare, è autorizzata ad accettare solo richieste in formato elettronico e/o solo tramite determinate piattaforme.

L’Associazione Swissdec elaborerà tutte le richieste pervenute il più rapidamente possibile e pianificherà i lavori corrispondenti. Non è tenuta ad accettare ogni richiesta di stipula di un contratto di certificazione alla data ed entro il termine desiderati dall’azienda in questione se ciò non è possibile a causa delle risorse disponibili.

Il contenuto esatto di una certificazione e il suo svolgimento sono disciplinati nei contratti di certificazione.

4.4 Certificati

Dopo l’avvenuta certificazione specialistica, l’Associazione Swissdec rilascia il certificato per il software aziendale corrispondente. Tale certificato reca la dicitura «swissdec certified» insieme al nome e alla versione dello standard certificato.

Per la certificazione dei servizi di base non viene rilasciato alcun certificato separato.

4.5 Comunicazione verso terzi, licenza di marchio

Il marchio «Swissdec» e il logo Swissdec sono contrassegni protetti dell’Associazione Swissdec, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna. Il marchio nominativo «Swissdec» è protetto in Svizzera sotto il n. 526 660 per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42.

Prima della firma di un contratto di certificazione, l’azienda non può utilizzare nelle sue pubblicazioni per terzi né il marchio nominativo «Swissdec» in una forma qualsiasi, ad es. nelle espressioni «certificato Swissdec», «Swissdec certified» o «certificazione Swissdec», né il logo Swissdec.

Con la firma del contratto di certificazione per una certificazione specialistica, l’azienda ottiene il diritto di rinviare, nelle pubblicazioni per terzi, alla stipula di tale documento. L’azienda deve fornire in queste pubblicazioni le informazioni seguenti:

- data prevista della certificazione
- riferimento alla certificazione del software aziendale
- nome del software aziendale
- versione dello standard Swissdec sulla base del quale viene rilasciata la certificazione

Questo diritto cessa se la certificazione non viene ottenuta e non viene stipulato un nuovo contratto di certificazione.

Una volta conseguita la certificazione specialistica, il nome dell'azienda è aggiunto all'elenco dei produttori di software aziendali certificati Swissdec consultabile alla pagina Internet www.swissdec.ch/it/certified-erp/ dell'Associazione Swissdec.

Dopo il rilascio del certificato, l'Associazione Swissdec accorda all'azienda la licenza semplice per l'uso del marchio nominativo «swissdec certified [standard certificato (nome, versione)]» e del logo Swissdec, con i quali contrassegnare i propri prodotti e servizi. I contrassegni devono essere usati nel seguente modo:

- Il marchio nominativo «Swissdec» va impiegato esclusivamente nelle combinazioni «certificato Swissdec», «Swissdec certified», «certificazione Swissdec». Il marchio nominativo «Swissdec» non può quindi essere utilizzato né da solo né in altre combinazioni di parole (ad eccezione delle corrispondenti combinazioni di parole in lingua francese e italiana).
- Il logo Swissdec può essere utilizzato solo nella sua forma originale, senza variazioni, con i colori originali o in bianco e nero. Qualora l'Associazione Swissdec pubblichi o metta a disposizione più varianti del logo, le presenti disposizioni si applicano allo stesso modo a tutti i loghi forniti.
- Quando si utilizzano il marchio nominativo e il logo, ci si deve sempre assicurare che essi non vengano fraintesi come un rinvio al fabbricante del prodotto. Ciò deve essere garantito con un'adeguata rappresentazione grafica (ad es. rapporto di grandezza tra nome del prodotto e del produttore e il contrassegno Swissdec, colori, risalto ecc.).
- I contrassegni Swissdec possono essere utilizzati esclusivamente in relazione al software aziendale certificato in combinazione con il modulo complementare. È vietato ogni utilizzo con altri prodotti o per la pubblicità generale dell'azienda.
- L'azienda non può assegnare a terzi sottolicenze per l'uso dei contrassegni Swissdec.
- Se l'azienda intende usare i contrassegni Swissdec in modo non del tutto conforme alle disposizioni, deve prima ottenere il consenso scritto dell'Associazione Swissdec, la quale decide a propria discrezione.
- Con l'eventuale revoca del certificato da parte dell'Associazione Swissdec o l'estinzione del certificato, allo stesso tempo scade automaticamente la licenza per l'uso dei contrassegni Swissdec. L'Associazione Swissdec decide a propria discrezione e caso per caso in merito a un'eventuale scadenza per utilizzare il materiale pubblicitario e simili.

Nel caso in cui l'Associazione Swissdec constata che l'azienda ha utilizzato i contrassegni Swissdec in modo abusivo, essa può adottare, a propria discrezione e secondo la gravità della trasgressione, uno o più provvedimenti elencati qui di seguito:

- cessazione immediata della fornitura di prestazioni
- risoluzione straordinaria di tutti i contratti in corso ai sensi del punto 11
- applicazione di una pena convenzionale pari a CHF 5000.00, il cui pagamento non esonera l'azienda dal rispetto dei contratti
- iscrizione dell'azienda su una «lista nera» che può essere pubblicata su Internet e in versione cartacea
- revoca del certificato
- introduzione di ulteriori misure giuridiche, richiesta di un risarcimento del danno

4.6 Estinzione del certificato

Il certificato si estingue nei seguenti casi:

a) alla scadenza del contratto di affiliazione
b) in caso di disdetta straordinaria da parte dell'Associazione Swissdec secondo le presenti CGC relative alla certificazione, dopo la scadenza del termine di disdetta di sette giorni
c) in caso di certificazione di una nuova versione maggiore, non appena entra in vigore il nuovo certificato
d) se la versione maggiore certificata non è più in ambiente produttivo e non è stato stipulato un nuovo contratto di affiliazione
e) in caso di adattamenti al software aziendale certificato o al trasmettitore (Transmitter) riguardanti le basi legali o le direttive inerenti alla certificazione
f) in caso di modifica delle basi legali
g) in caso di modifica di parti importanti delle direttive Swissdec

Se il certificato scade senza che venga sostituito da uno nuovo, tutti i diritti correlati si estinguono. L'azienda è tenuta a informare i propri clienti riguardo all'estinzione del certificato.

4.7 Proroga del certificato

In casi eccezionali, l'Associazione Swissdec è autorizzata a prorogare la durata dei certificati esistenti dell'azienda, a condizione che sia disponibile un contratto di affiliazione valido e che non si riesca a rinnovare in tempo il certificato per motivi imputabili all'Associazione Swissdec.

4.8 Prova

Dopo l'avvenuta certificazione di una versione maggiore, l'Associazione Swissdec può mettere a disposizione dell'azienda versioni minori, incl. i casi di test necessari. L'azienda può integrare le funzionalità di tali versioni minori nel proprio software certificato. Se l'azienda intende impiegare tali funzionalità in ambiente produttivo, deve confermare all'Associazione Swissdec che i casi di test sono stati superati con successo (c.d. prova).

5. Obblighi di collaborazione e di informazione dell'azienda

5.1 Aspetti generali

L'azienda è tenuta ad adempiere tutti gli obblighi di collaborare nel processo di certificazione specifico e in particolare a rispettare il processo previsto dall'Associazione Swissdec. In caso contrario, l'Associazione Swissdec è autorizzata a rifiutare l'emissione del certificato e/o ad addebitare all'azienda gli oneri supplementari alla tariffa oraria indicata al punto 6.1.

L'azienda si impegna ad assistere l'Associazione Swissdec nell'adempimento dei suoi compiti conformemente ai contratti, mettendo a disposizione per tempo risorse di personale e tecniche sufficienti. L'azienda è in particolare tenuta a mettere a disposizione un numero sufficiente di collaboratrici e collaboratori qualificati, al di fuori dell'attività normale, che possono agire come responsabili in modo giuridicamente vincolante.

L'azienda è tenuta a rispettare i termini temporali convenuti (data di inizio e di fine prevista, cfr. frontespizio del contratto di certificazione). Se la certificazione del software aziendale non può essere completata entro il periodo previsto, l'azienda deve stipulare un nuovo contratto di certificazione. L'azienda accorderà all'Associazione Swissdec gli accessi che le occorrono per l'adempimento dei suoi compiti e fornirà spontaneamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento di tali compiti conformemente al contratto.

Nel quadro dell'adempimento delle presenti CGC relative alla certificazione, l'azienda è tenuta a rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati. L'azienda conferma espressamente di non utilizzare dati produttivi a scopi di test nell'ambito della certificazione.

5.2 Documentazione del software aziendale

L'azienda è tenuta ad allestire una documentazione relativa al software certificato (descrizione del programma).

La documentazione allestita contiene normalmente print screen di schermate ed elenchi creati dal software certificato. Possono essere realizzati anche video didattici ed esplicativi.

In tale contesto si tratta di informazioni accessibili ad ogni utente del software aziendale. La documentazione costituisce quindi una descrizione dei processi e non contiene dati protetti dal diritto d'autore.

L'azienda assicura in particolare di non rendere accessibili all'Associazione Swissdec segreti aziendali, segreti inerenti alla produzione o dati protetti dal diritto d'autore. L'Associazione Swissdec è autorizzata a presupporre che tutte le informazioni da essa ricevute si possano utilizzare per l'allestimento della documentazione. L'azienda deve contrassegnare espressamente le eccezioni.

5.3 Obbligo di informazione

L'azienda è tenuta a informare i propri clienti in modo tempestivo e adeguato in merito a tutti gli sviluppi che possono avere ripercussioni sull'utilizzo conforme alla legge del software certificato Swissdec. Tale obbligo di informazione comprende in particolare, ma non in via esclusiva, le modifiche e la messa fuori servizio di versioni, nonché le relative ripercussioni sulla trasmissione dei dati dal software certificato Swissdec.
L'obbligo di informazione si estende in ugual misura ai partner di distribuzione, che a loro volta sono tenuti a informare al riguardo i clienti finali.

6. Costi e condizioni di pagamento

6.1 Aspetti generali

I costi sono disciplinati nel contratto di affiliazione, nel contratto forfettario (se stipulato) e nei contratti di certificazione e vengono fatturati in anticipo. I costi si intendono IVA esclusa e vanno saldati al netto entro 30 giorni dalla data della fattura.
Le ore di lavoro non usufruite decadono alla scadenza del contratto. È escluso qualsiasi rimborso.
Il tempo di viaggio di esperte ed esperti è considerato tempo di lavoro e viene detratto dal saldo orario o, se questo è già esaurito, viene fatturato in aggiunta.
Prestazioni ulteriori o più estese e servizi aggiuntivi non indicati nei contratti vengono fatturati a seconda dell'onere effettivo alla tariffa oraria di CHF 200.00 più IVA. I costi per la fornitura di queste prestazioni sono fatturati periodicamente all'azienda e vanno saldati al netto entro 30 giorni dalla data della fattura.

6.2 Eccedenza

Se le entrate dell'Associazione Swissdec derivanti dai corrispettivi di **tutti** i contratti di affiliazione e certificazione stipulati con i produttori ERP superano i costi totali sostenuti per la certificazione (incl. la messa a disposizione dell'infrastruttura), l'eccedenza viene dichiarata e utilizzata nell'interesse di **tutti** i produttori ERP per il miglioramento dell'infrastruttura di certificazione. Il calcolo dell'eccedenza viene effettuato mediante una valutazione retroattiva sull'intero periodo di validità di una versione maggiore.

6.3 Partner di distribuzione

Se si fa capo a un partner di distribuzione, l'azienda versa all'Associazione Swissdec un compenso una tantum di CHF 1000.00 più IVA per ciascun partner di distribuzione, come indennizzo per gli oneri amministrativi derivanti.

7. Segretezza e protezione dei dati

Le parti sono tenute a mantenere la segretezza su tutte le informazioni riservate e a non utilizzarle per scopi diversi dall'adempimento dei contratti. L'obbligo di segretezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale fintanto che sussiste un interesse giustificato in tal senso.

Informazioni riservate sono tutte le informazioni, i dati e/o i documenti che sono stati forniti o resi accessibili all'altra parte in relazione al contratto oppure da essa ottenuti in qualunque altro modo. Vi rientrano in particolare segreti di fabbricazione e segreti commerciali, nonché tutte le informazioni, i dati e/o i documenti relativi alla fornitura delle prestazioni e all'adempimento del contratto. Entrambe le parti garantiscono di trasmettere tale obbligo di segretezza alle proprie collaboratrici e ai propri collaboratori e a terzi coinvolti.

Le parti sono consapevoli che i dati resi accessibili o noti all'altra parte nell'esecuzione del presente rapporto contrattuale possono essere soggetti alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le parti si impegnano ad adottare le misure tecniche e organizzative previste dalla legge a garanzia della protezione dei dati e ad assicurare che le collaboratrici e i collaboratori e i terzi coinvolti, che ricevono accesso a tali dati, siano al corrente degli obblighi a garanzia della protezione dei dati.

8. Marketing e invio di newsletter

L'Associazione Swissdec informerà le persone di riferimento dell'azienda tramite una newsletter inviata via e-mail sugli ultimi sviluppi, servizi ed eventi (ad es. il forum Swissdec) che la riguardano. Se la persona di riferimento non desidera ricevere queste informazioni via e-mail, può rinunciarvi inviando un messaggio a info@swissdec.ch . È possibile annullare l'iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento, anche a posteriori, inviando un messaggio a info@swissdec.ch o utilizzando l'apposito link presente nella newsletter.

9. Garanzia e responsabilità

Prima della stipula del contratto di affiliazione e/o di un contratto di certificazione (incl. contratto forfettario se si opta per questa opzione), l'azienda si è sufficientemente informata sul contenuto e sull'entità dei servizi prestati dall'Associazione Swissdec, eventualmente facendo capo a terzi indipendenti.

All'azienda è noto il fatto che nel quadro dell'esame del software aziendale non si procede a un controllo vero e proprio del sistema del programma. L'Associazione Swissdec verifica unicamente se, impiegando gli strumenti ausiliari menzionati, il software aziendale produce i risultati corretti utilizzando i casi di test preparati.

L'Associazione Swissdec mette a disposizione dell'azienda l'infrastruttura per i test e la certificazione nonché le componenti tecniche descritte nei contratti di certificazione secondo i principi «as is» e «best effort». L'Associazione Swissdec declina espressamente ogni responsabilità per eventuali difetti o per l'interazione delle componenti. L'azienda è pertanto tenuta a testare autonomamente il software aziendale prima dell'utilizzo.
L'azienda è altresì tenuta a eseguire i test e la certificazione con la versione del software aziendale da certificare.

Tutti i diritti di garanzia dell'azienda sono nulli per quanto ammesso dalla legge.

In presenza di una colpa, l'Associazione Swissdec risponde nei confronti dell'azienda solo per danni diretti causati deliberatamente o per colpa grave. Non sussiste alcuna ulteriore responsabilità.

10. Perdita della capacità di disporre del software

Nel caso in cui l'azienda venda i diritti sul software aziendale a un'altra azienda, il certificato conserva la propria validità fino alla scadenza ordinaria a condizione che il software non sia stato modificato. Questa operazione di vendita deve essere comunicata all'Associazione Swissdec che, in questo caso, emette il certificato a nome dell'acquirente.

Se l'azienda fallisce o viene sciolta per altri motivi oppure il software aziendale viene ritirato dal mercato, il certificato viene cancellato.

L'Associazione Swissdec garantisce che la trasmissione dei dati a partire da un tale software aziendale attraverso il distributore è possibile fintanto che la versione certificata degli standard Swissdec soddisfa le condizioni legali vincolanti.

11. Durata e fine del contratto

L'entrata in vigore e la durata del contratto sono disciplinate nel contratto di affiliazione e nei contratti di certificazione.

Le presenti CGC relative alla certificazione costituiscono parte integrante del contratto di affiliazione. Non possono essere disdette separatamente.

La disdetta del contratto di affiliazione comporta automaticamente la risoluzione di tutti i contratti di certificazione in corso (incl. il contratto forfettario).

Alla presenza di motivi importanti che rendono non esigibile il mantenimento del rapporto contrattuale per la parte lesa, le due parti hanno il diritto di disdire il contratto di affiliazione.
La disdetta straordinaria del contratto di affiliazione comporta automaticamente la risoluzione straordinaria dei contratti di certificazione (incl. contratto forfettario).

Motivi importanti che autorizzano l'Associazione Swissdec a disdire i contratti in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni e a dichiarare non valido il certificato sono in particolare i seguenti:

a) Si sta utilizzando in modo abusivo il contrassegno Swissdec secondo il punto 4.5.
b) L'azienda trasmette il certificato tecnico a terzi non autorizzati.
c) L'azienda utilizza il certificato per un altro software che non è stato certificato.
d) È in corso il fallimento o altro scioglimento dell'azienda e/o il software aziendale viene ritirato dal mercato.
e) Si constata in un secondo tempo che il software aziendale certificato presenta errori nell'esercizio produttivo che contravvengono ai criteri imperativi della versione certificata degli standard Swissdec e questi errori non vengono eliminati entro un lasso di tempo ragionevole.
f) L'azienda viola gravemente i propri obblighi di collaborare.

Se entro la fine del periodo di certificazione pubblicato da Swissdec la certificazione non viene portata a termine, l'azienda ha il diritto di recedere dal contratto di affiliazione in forma scritta e con un preavviso di tre (3) mesi entro la fine del periodo di certificazione. Se in un secondo tempo l'azienda stipula un nuovo contratto di affiliazione, si applica il punto 2.2 delle presenti CGC.

12. Disposizioni finali

Le parti contraenti si impegnano a esaurire tutte le possibilità di conciliazione in caso di una controversia legale in relazione al contratto di affiliazione e/o a un contratto di certificazione (incl. contratto forfettario se stipulato). Qualora insorgano conflitti in seguito alla stipula del contratto, le parti sono tenute a tenere tempestivamente una riunione d'urgenza, a discutere sui passi successivi e a mettere in atto una gestione della crisi da parte di una terza persona indipendente.

Se parti del presente contratto dovessero risultare nulle o inefficaci sotto l'aspetto giuridico, resta valida la parte rimanente del documento. Le parti contraenti interpreteranno e attueranno il contratto in modo tale da raggiungere, per quanto possibile, lo scopo perseguito dalle parti nulle o inefficaci sotto l'aspetto giuridico.

In caso di dubbi o discordanze tra le varie versioni linguistiche del contratto, fa stato la versione tedesca. Salvo diversamente specificato, il domicilio dell'Associazione Swissdec vale come luogo di adempimento per le prestazioni previste dal presente contratto.

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Unico foro competente per tutte le controversie derivanti da questo contratto è la sede dell'Associazione Swissdec a Lucerna.